

Numero scheda 06.620.20

## ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

Si tratta di elenchi formati dai Comuni mediante iscrizione delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare che hanno i requisiti di Legge. Gli elenchi sono 2:

- 1°) per la Corte di Assise (primo grado)
- 2°) per la Corte di Assise di Appello (secondo grado)

Attraverso l'apposita modulistica on line reperibile sul sito istituzionale è possibile presentare richiesta di iscrizione

**Area** AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI STAFF  
**Responsabile** FARNE' MASSIMO  
**Servizio** Ufficio Elettorale / Statistica

### Modalità di richiesta

WEB  
DI PERSONA

### Atto conclusivo

FORMA: Affissione all'Albo Pretorio on-line comunale degli elenchi degli iscritti  
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al compimento di 66 anni d'età del richiedente o alla perdita dei requisiti previsti dalla Legge  
ADOTTATO DA: Commissione del Tribunale di Bologna

### Termine chiusura

- 1) Entro il 30 agosto la Commissione comunale provvede alla formazione dei due elenchi
- 2) Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla Cancelleria della Corte di Assise
- 3) Dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione circondariale provvede alla revisione di sua competenza
- 4) Entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla Commissione circondariale sono resi

- noti in ogni Comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto
- 5) Entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte di Assise
- 6) Terminata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte di Assise

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

### **Requisiti**

Il richiedente deve:

- essere residente a Casalecchio di Reno
- avere la cittadinanza italiana
- godere dei diritti civili e politici
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni
- essere in possesso della licenza media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise o del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello
- buona condotta morale

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione

### **Documentazione**

Compilare la modulistica on line presente sul <a href="https://unionerenolavinosa.moggia.elixforms.it/rwe2/module\_preview.jsp?MODULE\_TAG=cdr\_SD\_elenchi\_giudici\_popolari">portale istituzionale</a>.

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata dalla data di affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso di aggiornamento degli albi fino al 31 luglio.

### **Normative**

- D.LGS. 51 del 19 febbraio 1998 "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"
- D.LGS. 273 del 28 luglio 1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni"

- 
- L. 405 del 5 maggio 1952 "Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in assise"
  - L. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudizi di assise"

**Contribuzione dell'ente**

Nessuna

**Costo per l'utente**

Nessuno

**Dove rivolgersi**

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino:

- per l'eventuale assistenza alla compilazione

**Note**

Una Commissione comunale verifica il possesso dei requisiti di Legge, aggiorna e predispone l'elenco degli iscritti da inoltrare ai Tribunali competenti.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.